



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MIRONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) SCANNELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) PERRINO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CAMBOA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 11.06.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, chiede la restituzione della somma di € 1.029,50 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 18.05.2015 ed estinto anticipatamente nel 2019, in corrispondenza della rata n. 49, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 13.920,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 116,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana; che l'importo delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni dell'intermediario del credito non deve essere restituito in quanto dette commissioni hanno natura up front e non recurring; che le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; che la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretata dalla sentenza Lexitor, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, preclusa ove risulti contra legem – come accadrebbe nel caso di specie; che l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la



ragionevolezza ecc.; che la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore, e in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; che l'applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili; che non è dovuto nessun rimborso delle quote assicurative non godute in quanto il relativo costo è stato sostenuto esclusivamente dall'intermediario resistente in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 16/07/2020, parte ricorrente, non ritenendo soddisfacente il riscontro dell'intermediario, dichiarava di rimanere in attesa della decisione da parte del Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

1) “commissioni mandataria per il perfezionamento”, di cui al punto a) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 106,40;

2) “commissioni intermediario del credito”, di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 558,62. Alla luce della documentazione contrattuale prodotta sembrerebbe intervenuto un intermediario finanziario. Ad ogni modo, dalla legenda esplicativa allegata al modulo SECCI si evince che l’attività degli intermediari del credito è limitata alla fase preliminare al finanziamento; pertanto, a prescindere della qualifica del soggetto intervenuto, la commissione di cui alla lettera c) avrebbe natura up front.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

1) “commissioni mandataria per la gestione”, di cui al punto b) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 164,72, già interamente rimborsate dall’intermediario;

2) “spese varie”, di cui al punto f) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 122,83, già interamente rimborsate dall’intermediario.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 665,02, oltre interessi legali dalla data

